

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1149

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PERETTI

Disposizioni per l'avanzamento degli ufficiali
delle Forze armate iscritti nel ruolo d'onore

Presentata il 3 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione intende riconoscere anche agli ufficiali del ruolo d'onore delle Forze armate, provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, la possibilità di conseguire tutte le promozioni già previste dalle legge in vigore sul ruolo d'onore degli ufficiali delle Forze armate (legge 16 ottobre 1964, n. 1148).

Nell'attuazione pratica della citata legge n. 1148 del 1964 si verifica, infatti, la circostanza che per tali ufficiali del ruolo d'onore la previsione di legge non possa essere attuata in pieno per lo sbarramento, previsto dalla legge stessa, consistente nell'impossibilità del superamento del grado massimo previsto dal ruolo al quale appartenevano prima di essere iscritti nel ruolo d'onore.

Ricordiamo che vari provvedimenti legislativi già consentono ad altre categorie di ufficiali il conferimento di promozioni anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, così come leggi in vigore per i militari e i graduati di truppa e per i sottufficiali iscritti nel ruolo d'onore prevedono addirittura il superamento della posizione di stato di provenienza così che il graduato di truppa diventa sottufficiale ed il sottufficiale diventa ufficiale.

Riteniamo doveroso, quindi, che sia estesa anche alla meritoria categoria degli ufficiali del ruolo d'onore, cessati dal servizio attivo per invalidità contratte in servizio e per causa di servizio, pur se provenienti dai ruoli ad esaurimento del servizio permanente, la possibilità di superare il citato sbarramento che deter-

mina una ingiustificata disparità di trattamento e di consentire, quindi, il conseguimento di una promozione, nei limiti di quelle già stabilite dalla legge in vigore per il ruolo d'onore, anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza, quale attestato morale per il particolarmente meritorio contributo apportato da questi ufficiali alla Patria ed allo Stato con grande senso del dovere, abne-

gazione e spirito di sacrificio oltre ogni limite.

La presente proposta di legge non prevede alcun beneficio economico per i destinatari e quindi nessun onere o aggravio è previsto a carico delle finanze dello Stato.

Gli ufficiali del ruolo d'onore, in quanto collocati in congedo assoluto, non sono soggetti a richiamo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Gli ufficiali delle Forze armate iscritti nel ruolo d'onore provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente possono, in deroga al sesto comma dell'articolo unico della legge 16 ottobre 1964, n. 1148, conseguire l'avanzamento anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di provenienza, purché non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo normale del servizio permanente effettivo.

2. L'avanzamento di cui al comma 1 ha luogo per anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito d'idoneità fisica.

3. L'ufficiale giudicato idoneo ai sensi del presente articolo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0007870